

## **REGOLAMENTO ELETTORALE**

- Elezione del Consiglio Direttivo Regionale e Nomina del Presidente Regionale**
- Costituzione Assemblea Nazionale dei Soci Ordinaria e Straordinaria**

**Premessa:** per Statuto si intende lo Statuto di “ALATEL-Lavoratori e Pensionati delle Telecomunicazioni” approvato dal Congresso Nazionale Straordinario (Roma 6 marzo 2026)

### **A) ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE**

#### **Art. 1 Organizzazione delle votazioni**

##### **Comitato Elettorale Regionale**

E'costituito dal Presidente Regionale, dal/dai Vicepresidente/Vicepresidenti, e dal Segretario Regionale

Provvede a:

- elaborare le schede di candidatura;
- ricevere le candidature e controllarle valutando le eventuali motivazioni di inammissibilità;
- verificare la correttezza delle schede stesse;
- stilare l'elenco dei candidati;
- elaborare le schede elettorali per Sezione con indicazione del numero di preferenze per la Sezione, per i Consiglieri regionali e per i Revisori dei Conti;
- inviare via file le schede elettorali all'Area Funzionale Sistemi.

##### **Comitato Elettorale Centrale**

La votazione avviene tramite procedura telematica per tutte le Regioni gestita dal Comitato Elettorale Centrale composto dal Responsabile dell'Area Funzionale Sistemi, dal Responsabile del Regolamento Elettorale e dal Segretario Generale.

Il Comitato Elettorale Centrale definisce il termine ultimo di arrivo delle candidature e di avvio e di conclusione delle votazioni.

#### **Art. 2 – Numero dei Presidenti di Sezione da eleggere**

In base all'art. 12 dello Statuto il numero di Presidenti da eleggere sarà pari al numero di Sezioni della Regione, uno per Sezione.

#### **Art. 3 – Numero dei Consiglieri del Consiglio Direttivo Regionale da eleggere**

In base all'art.16 dello Statuto, il numero di Consiglieri da eleggere sarà pari, al massimo, al numero delle Sezioni e non inferiore a tre (3) ad eccezione delle Regioni con Sezioni pluriprovinciali che potranno avere un Consigliere per Provincia e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano nelle quali i Consiglieri potranno essere due per Provincia.

#### **Art. 4 – Numero dei Revisori dei Conti da eleggere**

In base all'art. 21 dello Statuto, i Revisori dei Conti da eleggere saranno due ed un supplente, il socio con minore numero di voti.

#### **Art. 5 – Presentazione delle candidature**

**Ciascun Socio ordinario o aggregato** in regola con la quota associativa dell'anno di svolgimento delle votazioni, e ciascun socio onorario può proporre la propria candidatura nella Regione di

appartenenza alla posizione di Consigliere Regionale, di Revisore dei Conti o di Presidente della Sezione di appartenenza.

La candidatura potrà essere per una sola posizione: Presidente di Sezione o Consigliere Regionale o Revisore dei Conti.

La candidatura dovrà pervenire alla sede Alatel indicata dal Comitato Elettorale Regionale entro la data stabilita dal Comitato Elettorale Centrale inviandola, tramite mail, alla sede regionale o al Presidente di Sezione ricevendo conferma della lettura.

#### **Art. 6 – Elezioni con procedura telematica**

L'elezione dei Presidenti di Sezione, dei Consiglieri Regionali e dei Revisori dei Conti avverrà mediante una scheda telematica unica per ogni Sezione, contenente:

- l'elenco dei Soci candidati come Presidente della Sezione di appartenenza di ciascun elettore;
- l'elenco dei Soci candidati come Consiglieri del Consiglio Direttivo Regionale nella Regione di appartenenza;
- l'elenco dei Soci candidati come Revisori dei Conti della Regione.

Non sono ammesse candidature per più posizioni.

In ogni caso, sarà assicurato a tutti i Soci l'esercizio del voto con modalità che saranno all'uopo individuate.

#### **Art. 7 – Numero massimo di preferenze esprimibili e modalità di voto**

Ogni elettore potrà esprimere al massimo:

- una preferenza per l'elezione del Presidente della Sezione di appartenenza;
- numero di preferenze per l'elezione dei Consiglieri Regionali non superiore al numero dei candidati da eleggere stabilito dal Comitato Elettorale Regionale riportato sulla scheda elettorale;
- numero tre preferenze per l'elezione dei Revisori dei Conti se il numero dei candidati è superiore a tre nominativi; diversamente il numero delle preferenze è pari a due in presenza di tre candidati e di uno se i candidati sono due.

Le preferenze di voto dovranno essere espresse secondo le istruzioni indicate nella scheda elettorale. Eventuali preferenze espresse oltre alle predette non saranno ritenute valide in fase di scrutinio e quindi renderanno nulla la sezione della scheda dove sono stati espressi voti in eccesso. Saranno ritenute nulle le schede riportanti lo stesso nome ripetuto su due o più posizioni.

#### **Art. 8 – Scrutinio e verbale del voto espresso dai Soci.**

Le schede elettorali pervenute all'Area Funzionale Sistemi da parte dei Comitati Elettorali Regionali, entro la data stabilita dal Comitato Elettorale Centrale, saranno inviate al socio via mail su computer e su cellulare con le credenziali individuali ed un link al sito web o alla piattaforma all'uopo predisposta e con le istruzioni per la votazione e la data di inizio e di termine delle operazioni di voto. A chiusura votazioni la procedura provvede allo scrutinio dei voti espressi a favore di ciascun candidato a Presidente di Sezione, delle preferenze espresse a favore di ciascun candidato a Consigliere Regionale e a Revisore dei Conti producendo una scheda finale riassuntiva a verbalizzazione del voto di preferenza conseguito da ciascun candidato della Regione nelle tre posizioni di Presidente di Sezione, di Consigliere Regionale e di Revisore dei Conti. Tale documento, a conclusione delle operazioni di scrutinio, viene dichiarato conforme alle intenzioni di voto espresse dai soci con la firma di certificazione dei componenti il Comitato Elettorale Centrale e inviato alle Regioni di pertinenza.

Ad integrazione di tale documento di scrutinio vengono riportati i voti espressi dai Soci con modalità non telematiche a cura del Comitato Elettorale Regionale che ratificherà il dato complessivo della votazione e delle preferenze espresse.

#### **Art. 9 – Costituzione del Consiglio Direttivo Regionale e nomina del Presidente Regionale**

Sulla scorta del verbale di scrutinio delle votazioni regionali, il Comitato Elettorale Regionale convoca il Consiglio Direttivo Regionale, costituito dai candidati che hanno raggiunto il maggior numero di preferenze nelle tre posizioni di carica sociale, il quale certifica la nomina dei Consiglieri

Regionali, dei Presidenti di Sezione e dei Revisori dei Conti. In presenza di voti ex aequo verrà nominato per ogni carica il più anziano. A seguire, il Consigliere Regionale più anziano pone al voto, a scrutinio segreto, l'elezione del Presidente Regionale tra i Soci Ordinari dei Consiglieri Regionali e risulta eletto il candidato votato dalla maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio aventi diritto di voto per le prime tre votazioni; successivamente è sufficiente la maggioranza assoluta. A seguito della nomina del Presidente il numero dei Consiglieri Regionali viene reintegrato dal primo dei Consiglieri Regionali non eletti.

## **B) COSTITUZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI ORDINARIA E STRAORDINARIA**

L'Assemblea Nazionale dei Soci in sessione Ordinaria e Straordinaria è composta dai Presidenti Regionali e dai Delegati dei Consiglieri Regionali e dei Presidenti di Sezione nominati dai Consigli Direttivi Regionali in funzione dei seguenti parametri:

- 1) Percentuale dei soci iscritti alla Regione rispetto al totale complessivo dei soci dell'Alatel;
- 2) Numero dei Presidenti di Sezione rilevato dal sito Alatel;
- 3) Numero dei Consiglieri Regionali in organico risultante dal sito Alatel;
- 4) Numero dei Vice Presidenti Regionali nominati dal Consiglio Direttivo Regionale e risultanti dal sito.

Pertanto i Consigli Direttivi Regionali nominano i Delegati all'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria secondo i seguenti criteri:

- a) un Delegato per Regione tra i Vice Presidenti Regionali;
- b) un Delegato tra i Presidenti di Sezione della Regione;
- c) un Delegato aggiuntivo tra i Presidenti di Sezione per le Regioni con più di sette Sezioni (ER-LA-LO-SI-TO);
- d) un Delegato aggiuntivo tra i Presidenti di Sezione per le Regioni con numero di Soci superiore a 700 iscritti oltre il 6% dei soci complessivi;(CB-LA-Spille d'Oro-VE);
- e) un Delegato aggiuntivo tra i Consiglieri Regionali e un altro tra i Presidenti di Sezione per le Regioni con più di mille iscritti oltre il 9% dei soci in totale (ER-PV) e due Consiglieri Regionali e un Presidente di Sezione aggiuntivo con più di millecinquecento iscritti (LO) oltre il 15% dei soci;

pari a numero 50 Delegati a cui aggiungere 17 Presidenti Regionali per un numero complessivo dei componenti delle Assemblee di 67 Soci, assicurando anche alle Regioni più piccole una rappresentanza qualificata del voto espresso dai Soci.

|     | VP | Consiglieri Regionali | Presidente Sezione | N° Delegati<br>Assemblea Ordinaria | N° Delegati<br>Assemblea Straordinaria |
|-----|----|-----------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| AM  | 1  |                       | 1                  | 2                                  | 2                                      |
| CA  | 1  |                       | 1                  | 2                                  | 2                                      |
| CB  | 1  |                       | 2                  | 3                                  | 3                                      |
| ER  | 1  | 1                     | 3                  | 5                                  | 5                                      |
| FVG | 1  |                       | 1                  | 2                                  | 2                                      |
| LA  | 1  |                       | 3                  | 4                                  | 4                                      |
| LI  | 1  |                       | 1                  | 2                                  | 2                                      |
| LO  | 1  | 2                     | 3                  | 6                                  | 6                                      |
| MU  | 1  |                       | 1                  | 2                                  | 2                                      |

|        |    |   |    |    |    |
|--------|----|---|----|----|----|
| PV     | 1  | 1 | 2  | 4  | 4  |
| PU     | 1  |   | 1  | 2  | 2  |
| SA     | 1  |   | 1  | 2  | 2  |
| SI     | 1  |   | 2  | 3  | 3  |
| Spille | 1  |   | 2  | 3  | 3  |
| TO     | 1  |   | 2  | 3  | 3  |
| TAA    | 1  |   | 1  | 2  | 2  |
| VE     | 1  |   | 2  | 3  | 3  |
| TOT    | 17 | 4 | 29 | 50 | 50 |

L'Assemblea Nazionale Ordinaria è considerata valida, convocata anche in forma telematica, solo con la maggioranza dei presenti più uno degli aventi diritto al voto, cioè almeno 34 presenze prudenzialmente 40; l'Assemblea Nazionale Straordinaria richiede, invece, la presenza dei due terzi dei 67 aventi diritto, cioè almeno 45 unità prudenzialmente 50.

La partecipazione di persona o in video dei Delegati sarà definita dai rispettivi Consigli Direttivi Regionali d'intesa con il Segretario Generale in ordine alla capacità ricettiva della sede di svolgimento dell'Assemblea, agli oneri di trasferimento dei Delegati e alla disponibilità degli stessi tenuto conto che in Assemblea Ordinaria è consentita una delega mentre in Assemblea Straordinaria saranno consentite anche due deleghe.

Il Collegio dei Probiviri e il Presidente Nazionale Onorario potranno partecipare, a loro discrezione, di persona o a distanza mentre i Presidenti Regionali Onorari partecipano eventualmente in collegamento video.